

AGEVOLAZIONI

Bonus mobili confermato anche per il 2016

di Luca Mambrin

Come noto la Legge di Stabilità 2016 **ha prorogato al 31.12.2016 la detrazione Irpef del 50%**, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e sostengono **spese per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione** nonché di **grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni)**.

Si descrivono le principali caratteristiche dell'agevolazione anche alla luce dei chiarimenti di prassi forniti dall'Agenzia delle Entrate, in particolare nelle **C.M. 29/E/2013, 11/E/2014 e 17/E/2015**.

Le spese sostenute devono essere finalizzate all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione per il quale il soggetto interessato usufruisce della detrazione del 50%.	E' necessario che vengano eseguiti: <ul style="list-style-type: none">• interventi di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell'art. 3 del DPR n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;• interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;• interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;• interventi di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380/2001,
---	--

	<p>riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.</p> <p>Non consentono invece di beneficiare della detrazione in oggetto gli interventi finalizzati al risparmio energetico per i quali si usufruisce della detrazione del 65% e l'acquisto di box e posti auto pertinenziali.</p>
Beni agevolabili	<ul style="list-style-type: none"> • Mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). E' escluso l'acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. • Grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l'acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica. <p>Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.</p> <p>È possibile usufruire della detrazione anche nel caso in cui vengano acquistati mobili all'estero fermo restando il possesso della documentazione richiesta dalla legge e si eseguano i medesimi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia.</p>
Ammontare della spesa detraibile e modalità di pagamento	<ul style="list-style-type: none"> • La detrazione viene calcolata su un ammontare di spesa complessivo non superiore ad euro 10.000; • la detrazione deve essere ripartita tra

	<p>gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.</p> <p>Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare comprensiva delle pertinenze o la parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione: il contribuente che esegue i lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.</p> <p>In merito alle modalità di sostenimento della spesa l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per usufruire della detrazione del 50% per tali tipologie di spese i pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario e postale nei quali dovranno essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la causale del versamento; • il codice fiscale del beneficiario della detrazione; • il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. <p>E' consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito; non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.</p> <p>Nel caso in cui il pagamento venga effettuato con carta di credito e venga rilasciato uno scontrino che non riporta il codice fiscale dell'acquirente è comunque possibile usufruire della detrazione se nello scontrino è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).</p>
Avvio e termine dei lavori di ristrutturazione	<ul style="list-style-type: none"> • L'agevolazione spetta per le spese sostenute dal 06/06/2013 fino al 31/12/2016.

	<p>Il presupposto fondamentale per poter usufruire dell'agevolazione in questione è l'effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali; le spese per tali interventi devono essere state sostenute a partire dal 26 giugno 2012.</p> <p>Per beneficiare dell'agevolazione è inoltre necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese; • aver sostenuto le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 26 giugno 2012; non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione, purchè siano già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui i detti beni sono destinati. <p>Non è previsto un lasso temporale dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro il quale devono essere acquistati i mobili e gli elettrodomestici: la data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è il 31 dicembre 2016.</p>
Decesso del contribuente	<p>Nel caso di decesso del contribuente, a differenza della detrazione prevista per interventi di recupero edilizio, in cui si prevede che la detrazione non fruita in tutto in parte dal <i>de cuius</i> venga trasferita, per i rimanenti periodi d'imposta, esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile, per il bonus mobili l'Agenzia delle entrate ritiene non possa applicarsi la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 16-<i>bis</i> del Tuir e la detrazione in esame, non utilizzata in tutto o in parte, non si</p>

trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta.